



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Regione Veneto - Direzione Regionale Prevenzione, codice fiscale n. 80007580279 con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, legalmente rappresentata dalla Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione, dr.ssa Giovanna Frison, come da delibera di conferimento dell'incarico DGR n. 2347 del 28.09.2010, di seguito "Regione"

E

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), P.Iva 03382700288, con sede legale in Padova 35137, Via Matteotti, n. 27, legalmente rappresentata dal Direttore Generale ....., come da decreto di nomina ....., di seguito "Agenzia".

PREMESSO

- che la Regione Veneto con DGR n.        ha affidato il progetto "Banca dati regionale degli edifici adibiti a scuole pubbliche e private interessati dalla presenza di amianto" all'ARPAV che risulta, per l'effetto, beneficiaria di un finanziamento pari a €150.000,00;
- che, dunque, la Regione Veneto intende avvalersi delle competenze dell'ARPAV - U.O. Amianto del Dipartimento Regionale Laboratori per la realizzazione del progetto in parola avviando con essa una fattiva collaborazione;
- che, pertanto, è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., alla stipula di un accordo di collaborazione tra la Regione Veneto e l'ARPAV - al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto;

CONSIDERATO

Quanto sopra esposto è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione con l'Agenzia delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del progetto approvato dalla DGR n.....
2. L'Agenzia si impegna a realizzare il progetto, ad essa assegnato, dal titolo "Banca dati regionale degli edifici adibiti a scuole pubbliche e private interessati dalla presenza di amianto".
3. Durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al Progetto a

condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo. Resta inteso che ogni variazione apportata non modificherà in alcun modo il finanziamento stanziato.

4. Qualora l'Agenzia al fine di realizzare il progetto intenda avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private non previste nel Progetto, dovrà farne richiesta per iscritto alla Regione che si riserva di autorizzare la collaborazione in parola, unitamente all'eventuale variazione del piano finanziario. L'Agenzia dovrà indicare le somme che intende mettere a disposizione dell'Ente e/o Associazione e le attività che da questo saranno svolte.

#### Art. 2 – Efficacia. Durata.

1. Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione tra le parti e si concluderà entro 12 mesi dall'avvio dello stesso.

#### Art. 3 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. L'Agenzia entro trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza delle attività di progetto trasmetterà alla Regione il report finale del progetto ed un rendiconto finanziario delle spese sostenute.
2. La Regione potrà, richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del Progetto.
3. I rapporti tecnici ed i rendiconti finanziari vanno trasmessi a: Regione Veneto, Direzione Prevenzione – Servizio tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro - Dorsoduro 3493, 30125 Venezia.

#### Art. 4 – Proprietà dei risultati del progetto

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di proprietà esclusiva della Regione.
2. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei *file* sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
3. L'Agenzia ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al comma 1 per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione della Regione, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario della Regione Veneto".

#### Art. 5 - Referenti scientifici

1. Il referente scientifico per la Regione è il dr. Luciano Marchiori, Dirigente del Servizio Tutela e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Direzione Regionale Prevenzione.
2. Il referente scientifico per l'Agenzia è il Responsabile della U.O. Amianto del Dipartimento Regionale Laboratori.

#### Art. 6 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto dal titolo "Banca dati regionale degli edifici adibiti a scuole pubbliche e private interessati dalla presenza di amianto" oggetto del presente accordo viene concesso all'Agenzia un finanziamento pari a €150.000,00 (centocinquantamila /00).
2. La Regione dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

3. Il finanziamento è concesso dalla Regione al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultanti dal rendiconto finanziario di cui all'art. 3.
4. La Regione prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, pari a € 150.000,00 si riferisce all'esercizio finanziario 2012 ed andrà in "perenzione amministrativa" al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

#### Art. 7 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà liquidato con le seguenti modalità:
  - a. una prima quota pari all'80% alla sottoscrizione del presente accordo;
  - b. il saldo pari a 20% alla conclusione del progetto prevista entro 12 mesi dall'avvio dello stesso;
2. Il pagamento di cui al comma 1, lettera b) sarà disposto a seguito della positiva valutazione del report finale e del rendiconto finanziario delle spese sostenute di cui all'articolo 3, presentati alla Direzione Prevenzione, con nota del Direttore generale dell'ARPAV. L'Agenzia si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione.
3. I pagamenti saranno disposti mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria competente ivi reso esigibile mediante accredito della somma sul c/c di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 codice IBAN IT36Z0100003245224300306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia – Banca d'Italia. La Regione non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

#### Art. 8 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 3, la Regione sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
2. L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui l'Agenzia non provveda ad inviare le relazioni di cui all'articolo 3 entro i termini previsti.
3. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'Agenzia ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo si compone di 8 articoli e viene redatto in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Direzione Generale  
ARPAV

Il Direttore Generale

Direzione Prevenzione  
Regione Veneto

la Dirigente Regionale